

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 13 novembre 2020

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 33/2020

**“DECRETO RISTORI-BIS”: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI NOVEMBRE
PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

L'articolo 11 del D.L. n. 149 del 9.11.2020 (Decreto “Ristori-bis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9.11.2020, prevede anche la sospensione dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali che devono essere effettuati dai soggetti coinvolti dalle nuove restrizioni allo svolgimento delle attività, previste a seguito della “seconda ondata” dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per meglio analizzare questa disposizione si rende però necessario un coordinamento con le disposizioni previste dal Decreto “Ristori”.

Come già anticipato, l'articolo 13 del D.L. n. 137/2020 (Decreto “Ristori”) ha infatti previsto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni introdotte dal D.P.C.M. del 24.10.2020 (*cf.* circolare di Studio n. 31/2020 § 5). La sospensione in esame opera per i versamenti riferiti ai mesi di novembre (quindi, in scadenza il 16.12.2020).

Con il Decreto “Ristori- bis” è intervenuta una “correzione”, per evitare che i datori di lavoro dovessero comunque versare, nell'immediato, i contributi previsti, pur a fronte delle note sospensioni introdotte. Pertanto, in forza dell'articolo 11 del Decreto “Ristori-bis”, è stata disposta la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre (quindi anche quelli in scadenza lunedì 16 novembre) a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell'allegato 1 del Decreto “Ristori-bis”.

Viene però precisato che tale estensione non si applica ai premi per l'assicurazione obbligatoria Inail,

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

che, quindi, dovranno essere regolarmente versati il prossimo 16 novembre.

Con la circolare n. 128 di ieri, 12 novembre, allegata alla presente circolare, l'Inps ha precisato che la sospensione in esame:

- opera con riferimento alle rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa;
- non opera rispetto alla terza rata in scadenza il 16 novembre, riferita alla rateizzazione disposta dalle precedenti previsioni introdotte dalla legislazione “di emergenza” (tra le quali si richiamano, tra le altre, le norme di cui agli articoli 126 e 127 del Decreto “Rilancio”).

Lo stesso articolo 11 del Decreto “Ristori-bis” prevede poi la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 (in scadenza, quindi, il prossimo lunedì 16 novembre) per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle cosiddette “zone rosse” operanti nei settori economici cui all'allegato 2 del Decreto “Ristori-bis”.

Come chiarito dalla circolare Inps n. 128 del 12.11.2020, le “zone rosse” e le “zone arancioni” devono essere individuate in ossequio alle previsioni dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2010, come segue:

- zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
- zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

L'eventuale ulteriore variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle “zone gialle”, “arancioni” e “rosse”, non ha effetti per l'applicazione della sospensione contributiva in esame.

I contributi sospesi devono essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

La tabella che segue riepiloga le scadenze dei versamenti contributivi e assistenziali:

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

CHI	DOVE	DIFFERIMENTO TERMINI
Datori di lavoro che esercitano le attività di cui all'allegato 1	Tutto il territorio nazionale	Contributi previdenziali (no Inail) Dal 16.11.2020 al 16.03.2021
Datori di lavoro che esercitano le attività di cui all'allegato 2	“Zona rossa” La circolare 128/2020 Inps richiama anche i territori della “zona arancione”	Contributi previdenziali (sì Inail) Dal 16.11.2020 al 16.03.2021
Datori di lavoro interessati dalle limitazioni previste dal D.P.C.M. del 24.10.2020	Tutto il territorio nazionale	Contributi previdenziali (sì Inail) Dal 16.12.2020 al 16.03.2021

Gli elenchi delle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto “Ristori-bis” sono riportati anche nella circolare INPS n. 128 di ieri, 12 novembre, che si allega alla presente circolare.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

